



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 27.06.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della Direzione di gara, referto relativo alla Gara Campionato Italiani Carambola 18/24 giugno 2018;
- nel predetto referto si segnalava, 1) che “[omissis] ANASTASI Paolo , tessera FB78A870 abbandonava la competizione interrompendo la partita appena iniziata contro l'avversario Luigi Turco senza valido motivo e in contestazione della decisione presa dal direttore di gara che correggeva un errore arbitrale [omissis]”; 2) che “[omissis] MARRA Domenico tessera FB25A417 nello stesso episodio sopra citato, il tesserato MARRA Domenico presente nel pubblico interveniva ad alta voce in sostegno dell'atleta ANASTASI disturbando il resto della manifestazione inveendo verso gli ufficiali di gara [omissis]”; 3) che: “GUIDO Salvatore tessera FB25A352, l'atleta conclusa la partita lanciava la stecca con violenza sul biliardo”; 4) che: “[omissis] RUSSINO Guglielmo, tessera FB23A333, l'atleta conclusa la partita, inveiva con il calcio della stecca in mano verso l'avversario. Il RUSSINO veniva immediatamente squalificato dal DG per il proseguimento della manifestazione. L'atleta si è successivamente scusato per il suo comportamento [omissis]” 5) che

“[omissis] ORLANDO Francesco, tessera FB25A357 alla chiamata della sua ultima partita prevista alle ore 20 del 22/06/2018 contro l'avversario Domenico Giacalone l'atleta risultava irreperibile [omissis]”;

- questo Organo di giustizia in data 04.07.2018 chiedeva integrazione della documentazione ufficiale di gara che veniva recapitata in data 09.07.2018.

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;*
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- l'art. 29 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“[omissis] il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario [omissis] comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi”;*
- l'art. 31 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“gli atleti, durante l'incontro, devono utilizzare gli strumenti di gioco (stecca, boccette, solo per il fine tecnico a cui gli stessi sono deputati, in ogni*



caso gli strumenti non possono essere lasciati cadere o sbattuti a terra o sul biliardo né lanciati, né essere puntati verso ufficiali di gara, avversari o spettatori [omissis]”;

- l'art. 32 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“l'atleta non deve proferire parole oscene o fare gesti osceni o abbandonarsi ad abusi verbali nell'ambito della manifestazione [omissis]”;*
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla Gara Campionato Italiani Carambola 18/24 giugno 2018, così come chiaramente riportate nel referto di gara, denunciano un comportamento non tollerabile degli Atleti tesserati alla FIBIS.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti, tutti, tenuti dai giocatori durante la competizione sportiva nonché poco consoni ad atleti iscritti ad una federazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i suddetti atleti hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*, nonché alla violazione dell'art. 29 – 31- 32 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori di cui in epigrafe.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 31 - 33 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

atleta **ANASTASI Paolo**, tessera FB78A870

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi uno il giocatore ANASTASI Paolo a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore ANASTASI Paolo al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato ANASTASI Paolo la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta ANASTASI Paolo nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta ANASTASI Paolo di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.



Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Atleta **MARRA Domenico** tessera FB25A417

- sospende, ai sensi dell'art. 33 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi uno il giocatore MARRA Domenico a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore MARRA Domenico al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato MARRA Domenico la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta MARRA Domenico nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta MARRA Domenico di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di



inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Atleta **GUIDO Salvatore** tessera FB25A352

- confisca, ai sensi del combinato disposto degli art. 31 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta GUIDO Salvatore nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta GUIDO Salvatore di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 200,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati ai predetti atleti, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Atleta **RUSSINO Guglielmo**, tessera FB23A333

- confisca, ai sensi del combinato disposto degli art. 31 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta RUSSINO Guglielmo nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta RUSSINO Guglielmo di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di



inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 200,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati ai predetti atleti, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Atleta **ORLANDO Francesco**, tessera FB25A357

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore ORLANDO Francesco al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato ORLANDO Francesco la sospensione per giorni 40 (quaranta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta ORLANDO Francesco nelle competizioni in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta ORLANDO Francesco di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere



qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza *ex art.* 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati ai predetti atleti, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza dei summenzionati tesserati ed alle loro squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 24 luglio 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over a horizontal line.